

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

**La corretta contabilizzazione in bilancio delle spese relativa a forme previdenziali ed assistenziali per le forze di polizia di cui all'art. 208, comma 4 del codice della strada – Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Delibera 4.10.2010, n.108** 2

**Nuovo codice della strada – Dal 12 ottobre vige l'obbligo del giubbotto retroriflettente per i ciclisti** 3

**Contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali siglata l'ipotesi di Ccnl quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007** 3

**Ministero dell'Interno: L'ingresso degli stranieri in Italia – I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro** 3

**Sportello unico: norme in vigore da venerdì 15 ottobre – Dpr n. 160 del 7 settembre 2010** 5

**Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti nel settore idrico – Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 104/E** 6

**La corretta contabilizzazione in bilancio delle spese relativa a forme previdenziali ed assistenziali per le forze di polizia di cui all'art. 208, comma 4 del codice della strada – Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, Delibera 4.10.2010, n.108**

L'art. 208 comma 4 e seguenti del D.Lgs. n. 285/92, da ultimo modificato con L. 120/2010 (nuovo codice della strada), prevede la facoltà per gli enti locali di destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme della circolazione stradale al pagamento di forme previdenziali ed assistenziali complementari del personale del Corpo di polizia comunale e provinciale, allo scopo di "compensare" in questo modo le condizioni di disagio, sotto il profilo della sicurezza e della salute, in cui operano tali soggetti.

Si pone pertanto il problema della corretta contabilizzazione in bilancio di tale spesa ed i riflessi della stessa sulla spesa di personale.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, la spesa in oggetto va considerata, a tutti gli effetti, nella spesa di personale, all'intervento 01, trattandosi di somme destinate al personale del comune per compiti e mansioni che svolge nell'ambito del rapporto di lavoro, in considerazione del particolare disagio cui potrebbe essere sottoposto nell'esercizio delle sue funzioni.

La spesa inoltre va computata nella base di calcolo ai fini del rispetto del principio di riduzione programmatica delle spese di personale sancito, per gli enti superiori a 5.000 abitanti, dalla norma dell'art. 1, comma 557, della L.296/06 (finanziaria per il 2007).

In tal senso si esprimono anche altre Sezioni (da ultimo Sezione Controllo Piemonte con delibera n. 37/2010) che sottolineano quanto ciò sia anche maggiormente in linea con quanto stabilito dall'art. 76, comma 5 della L.133/08 che, al generale obbligo di riduzione delle spese in esame, ha aggiunto anche l'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti, con prioritaria attenzione per la crescita delle spese di contrattazione integrativa.

**Nuovo codice della strada – Dal 12 ottobre vige l’obbligo del giubbotto retroriflettente per i ciclisti**

Il 12 ottobre 2010 entra in vigore la norma del nuovo codice della strada che impone l'obbligo per i ciclisti di indossare il giubbotto retroriflettente quando si circola nelle ore serali, fuori dai centri abitati e nelle gallerie, anche urbane.

Per il mancato rispetto dell'obbligo è prevista una sanzione di € 23.

**Contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali siglata l'ipotesi di Ccnl quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007**

In data 13 ottobre è stato siglato l'accordo relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al primo biennio economico 2006-2007 e riguarda circa 4500 segretari comunali e provinciali.

La parte normativa dell'ipotesi prevede nuove regole in materia di sanzioni disciplinari coerentemente alle previsioni del decreto Brunetta.

Gli aumenti stipendiali previsti sono pari a 243,00 euro medi mensili per le fasce A e B, e a 197 euro per la fascia C, a decorrere dal 1° febbraio 2007.

Il testo dell'ipotesi di ccnl è reperibile su <http://www.aranagenzia.it/>

**Ministero dell'Interno: L'ingresso degli stranieri in Italia – I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro**

Dal sito del Ministero dell'Interno:

**L'INGRESSO DEGLI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA**

È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

## PER ENTRARE IN ITALIA DA UN PAESE CHE NON FA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA

Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

### **SI PUÒ ENTRARE IN MODO REGOLARE IN ITALIA E SOGGIORNARVI PER:**

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatta con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la **dichiarazione di presenza** entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.

**Studio.** Un visto per motivi di studio può essere richiesto all'Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.

**Ricongiungimento familiare.** Può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.

**Lavoro.** Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente. I permessi per lavoro riguardano il lavoro **subordinato**, il lavoro **autonomo** e il lavoro **stagionale**.

- **Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale** con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.

- **Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo**, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti

dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.

#### **LO STRANIERO GIÀ PRESENTE IN ITALIA AD ALTRO TITOLO**

Può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.

- **Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere:**  
**attività di lavoro subordinato**, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente;  
**attività di lavoro autonomo**, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.
- **Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.

#### **I MINORI STRANIERI**

Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore".

L'organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, è il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

I minori presenti in Italia possono essere:

- "**accompagnati**", minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti
- "**non accompagnati**", minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

**Sportello unico: norme in vigore da venerdì 15 ottobre – Dpr n. 160 del 7 settembre 2010**

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010, è entrato in vigore il 15 ottobre il D.P.R. 160 con il quale viene riordinata e semplificata la disciplina degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Come previsto dall'art. 38 del d.l. 112/2008 SUAP sarà il soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Le domande e tutte le comunicazioni concernenti queste attività, come anche i relativi elaborati tecnici e allegati, possono essere presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. Il SUAP inoltre, sempre in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

I Comuni hanno sei mesi di tempo per rendere operativi gli Sportelli unici e potranno esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui sopra, il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti richiesti (dal dpr 160), l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente.

**Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti nel settore idrico – Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 104/E**

L'agenzia delle entrate si è espressa, con risoluzione n. 104/E, in relazione al quesito proposto da un Comune che chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA delle somme da esso percepite a titolo di rimborso degli oneri connessi all'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti nel settore idrico.

Con riferimento all'art. 148, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche.

Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto a versare al Comune l'importo corrispondente al debito residuo relativo ai mutui dallo stesso contratti per finanziare le opere destinate all'espletamento del servizio idrico.

Secondo l'Agenzia delle Entrate: *...Al riguardo, con riferimento al requisito oggettivo, l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, definisce, tra l'altro, come prestazioni di servizi, quelle prestazioni di servizi derivanti "in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".*

*Nella fattispecie in esame, quindi, la circostanza che il Comune conceda in uso al gestore per tutta la durata dell'affidamento i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del servizio (seppure in virtù di un obbligo di legge) configura ai fini fiscali una prestazione di servizi ai sensi del citato art. 3 del DPR n. 633 del 1972. Inoltre, in merito al profilo soggettivo, si osserva che l'attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale esercizio di un'attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 4 del citato DPR n. 633 del 1972 in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale.*

Sulla base di quanto sopra riportato il caso in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'IVA.

Bergamo, 18 ottobre 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord